

## NOTE

## Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa è stata adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503.

## Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

## Nota all'art. 7:

Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

87G0638

DECRETO 28 luglio 1987, n. 428.

## Istituzione della riserva naturale statale del litorale romano.

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dei lembi residuati del litorale romano di cui all'allegata planimetria, che costituiscono un *continuum* unitario da conservare e salvaguardare;

Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di biotopi naturali, quali dune costiere, macchie mediterranee, boschi planiziali, zone umide, e

presentano in alcuni tratti associazioni vegetali costituite da tipiche essenze pioniere, dotate di particolare adattamenti alle condizioni microclimatiche, nonché specie vegetali spontanee (erbacee arbustive ed arboree) tipiche della macchia mediterranea di notevole valore scientifico e naturalistico;

Considerato che detti biotopi costituiscono un ambiente di rilevante interesse anche per la presenza di specie animali, quali quelle appartenenti alle famiglie dei Silvidi, Laridi, Anatidi, Ardeidi, Falconiformi, Strigiformi, per quanto riguarda l'avifauna, e Mustelidi, Istricidi, Sciuridi, Artiodattili, per quanto riguarda la mammalofauna, e che questi gruppi comprendono molte specie protette comprese nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Vista la delibera del comune di Roma n. 3067 del 10 aprile 1985, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo del litorale romano, denominato «progetto litorale», che prevede l'istituzione del Parco regionale del litorale romano comprendente la tenuta di Capocotta, la tenuta di Castel Porziano, l'antico tracciato della via Severiana, l'area archeologica di Ostia Antica e la necropoli di Porto, l'area del Porto di Traiano e Claudio, la tenuta di Maccarese, la proprietà Forus, le proprietà costiere dell'ex Pio istituto di S. Spirito;

Vista la nota della regione Lazio in data 9 luglio 1987, con la quale si esprime apprezzamento per la istituzione del Parco del litorale romano e si trasmette copia della cartografia a tal uopo predisposta dalla regione;

Considerato che le zone in questione figurano nel piano paesistico territoriale approvato dalla regione Lazio come zone a tutela integrale orientata, ovvero zone di riqualificazione ambientale a salvaguardia dei caratteri vegetali e geomorfologici;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la propria nota, in data 25 giugno 1987, con la quale è stato chiesto alla regione Lazio ed al comune di Roma il parere in ordine alla istituzione di una riserva del litorale romano;

Considerato che sia il comune di Roma che la regione Lazio, sentiti da questo Ministero, hanno chiaramente manifestato la volontà di istituire un «Parco del litorale romano» nelle zone suddette;

Ritenuta l'opportunità di individuare dette aree come zona di interesse nazionale da destinarsi a riserva naturale statale, fatta eccezione per le tenute di Capocotta e Castelporziano, che fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Le zone del litorale del comune di Roma indicate dalla allegata planimetria sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente, la regione Lazio ed il comune di Roma prenderanno opportuni accordi per istituire il Consorzio per la gestione della riserva del litorale romano.

La regione Lazio provvederà ad adottare immediatamente le necessarie misure di salvaguardia.

Art. 3.

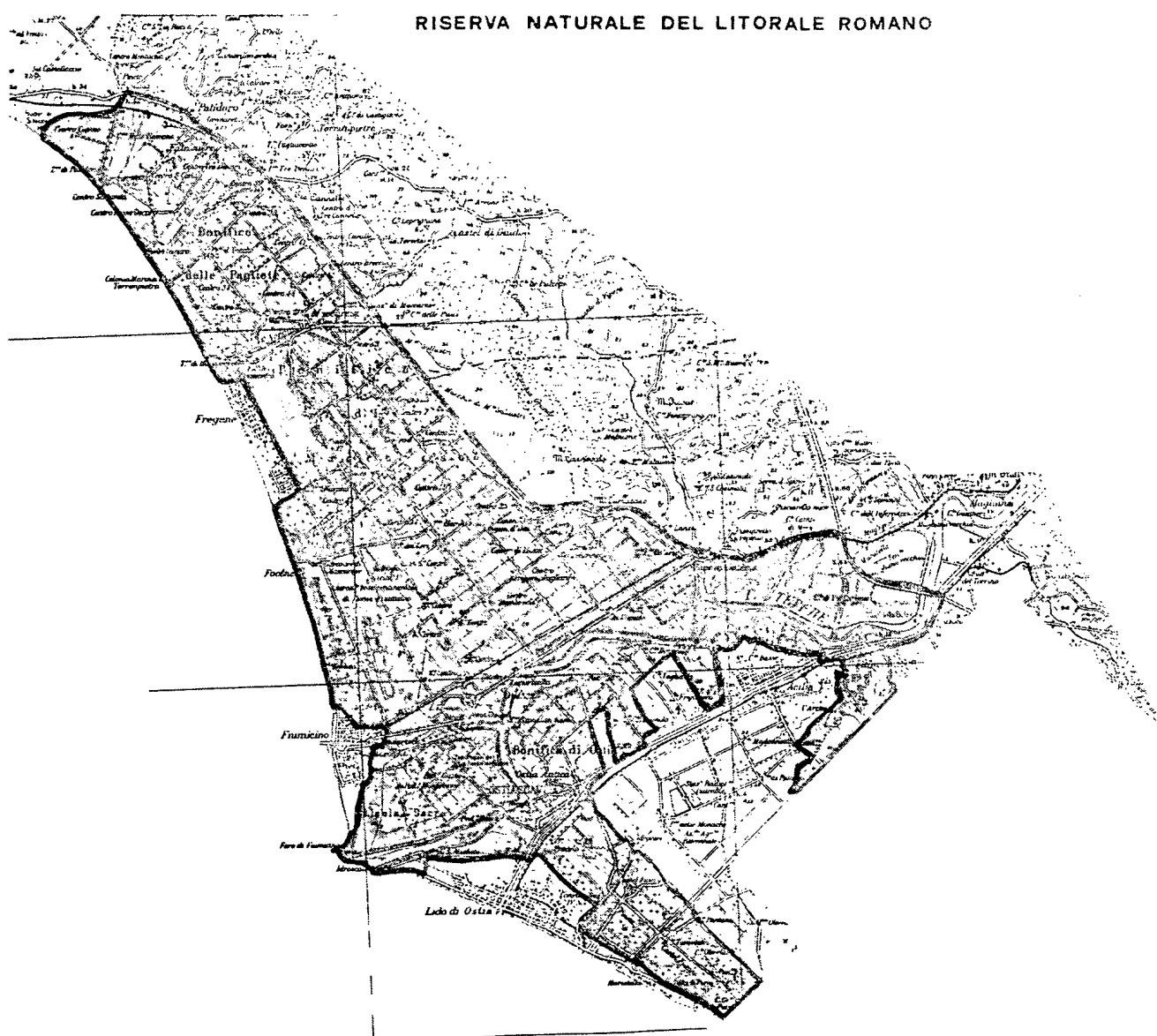
La vigilanza su detto territorio è affidata al nucleo operativo ecologico dell'arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 luglio 1987

*Il Ministro:* PAVAN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



## NOTE

## Note alle premesse:

— La legge n. 431/1985 concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

— La legge n. 1497/1939 contiene norme in materia di protezione delle bellezze naturali.

— La legge n. 1089/1939 contiene norme in materia di tutela delle cose d'interesse artistico.

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danni ambientali) è il seguente:

«Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali».

87G0639

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1987.

**Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia, avente sede in Foggia, e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 19 settembre 1986 e 16 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986 e 12 maggio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Foggia, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Bovino, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Foggia-Bovino, avente sede in Foggia;

Visto il provvedimento in data 25 agosto 1987, con il quale il vescovo diocesano di Foggia-Bovino decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino, avente sede in Foggia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 25 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Foggia e di Bovino e di cui ai decreti ministeriali datati 19 settembre 1986, 23 marzo 1987 e 16 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 19 settembre 1986, 23 marzo 1987 e 16 aprile 1987;

in parte all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9050